



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO AD UN
ORGANISMO SPECIALIZZATO INDIPENDENTE DEL
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
POSTALE PER IL TRIENNIO 1° LUGLIO 2013 – 30 GIUGNO
2016**

CIG 4981785B06

L’anno 2013, il giorno 24 del mese di settembre, alle ore 11, presso gli uffici dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Roma, alla via Isonzo, 21b, sono presenti:

- per l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Autorità” o “Amministrazione”) con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, 80143, codice fiscale 95011660636, il Direttore *ad interim* del Servizio Affari generali e contratti, dott.ssa Giulietta Gamba, nata ad Ancona il 21 maggio 1962 e domiciliata per la carica in Roma, presso gli uffici dell’Autorità, alla via Isonzo, 21b, 00198;
- per IZI S.p.A. (di seguito “Appaltatore”, “Aggiudicatario”, “Fornitore” o “Società”), il sig. Giacomo Spaini, nato a Roma il 25 ottobre 1957, in qualità di Amministratore delegato, domiciliato per la carica presso la sede della Società, alla via Cornelio Celso, 11. 00161, Roma, al quale è attribuito il potere di firma e che viene allegato al presente Contratto in copia conforme all’originale;

PREMESSO

- a. che, con delibera n. 196/13/CONS, del 28 febbraio 2013, il Consiglio dell’Autorità ha indetto una procedura aperta in ambito comunitario, ai fini dell’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto del monitoraggio della qualità del servizio postale ad un soggetto esterno, indipendente dalle parti interessate, esperto e qualificato per il triennio 1° luglio 2013 – 30 giugno 2016, per un importo a base d’asta di euro 1.997.316,75 (unmilionenovecentonovantasettemilatrecentosedici/75) al netto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'I.V.A., oltre ad euro 1.331.544,50 (unmilionetrecentotrentunomilacinquecentoquarantaquattro/50) al netto dell'I.V.A., nel caso in cui l'Autorità si riservi la facoltà di ripetizione di servizi analoghi alla scadenza contrattuale;

- b. che alla delibera n. 196/13/CONS sono stati allegati i seguenti atti, costituenti la documentazione di gara:
- avviso per estratto del Bando di gara;
 - Bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
 - Bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - Disciplinare di gara;
 - Capitolato speciale d'oneri;
- c. che, in particolare, il Disciplinare di gara ha individuato nel 23 aprile 2013, alle ore 12, il termine ultimo per il deposito delle domande di partecipazione;
- d. che, alla data di scadenza delle offerte, è pervenuto un solo plico, proveniente da IZI S.p.A.;
- e. che, con determinazione n. 59/13/AGC, del 23 aprile 2013, è stata nominata dal Direttore *ad interim* del Servizio Affari generali e contratti la Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di cui al presente Contratto;
- f. che, in data 24 aprile 2013, la Commissione di gara si è insediata ed ha proseguito i propri lavori fino al 28 maggio 2013, svolgendo tutti gli adempimenti obbligatori;
- g. che, con verbale di gara n. 7 del 28 maggio 2013, la Commissione ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara alla società IZI S.p.A., per l'importo di euro 1.252.317,60 (unmilione duecentocinquantaquattremilatrecentodiciassette/60), IVA esclusa, da ritenersi comprensivo di tutti i servizi, forniture e specifiche tecniche e di ogni altra condizione contrattuale prevista dalla legge di gara;
- h. che l'offerta economica è comprensiva degli oneri per la sicurezza non da interferenza, pari ad euro 18.784,76 (diciottomilasettecentottantaquattro/76);
- i. che, con nota del 5 giugno 2013, il Segretario della Commissione, su disposizione del Presidente, ha trasmesso al Servizio Affari generali e contratti i verbali di gara e relativi allegati, per i successivi adempimenti di competenza;
- j. che l'Autorità, con delibera n. 410/13/CONS, del 3 luglio 2013, ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara e deliberato l'aggiudicazione definitiva;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- k. che tale aggiudicazione è immediatamente efficace, stanti le verifiche sul possesso dei requisiti del candidato vincitore di cui all'articolo 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, già effettuate in sede di gara ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006;
- l. che, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-bis, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, non si applica il termine minimo per la stipula del Contratto di cui all'articolo 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto è stata presentata una sola offerta valida;
- m. che, nelle more della stipulazione del presente Contratto, il Direttore del Servizio Affari generali e contratti, su richiesta del Direttore della Direzione Servizi postali, ha disposto (con determina n. 100/13/AGC del 3 luglio 2013) l'esecuzione immediata dell'appalto, per assicurare il continuo e scrupoloso controllo della qualità del servizio postale universale ed evitare eccessive sospensioni del servizio capaci di pregiudicare l'obiettività ed affidabilità dei dati raccolti e trasmessi dall'Aggiudicatario, che impedirebbero una corretta rappresentazione dei livelli di qualità ottenuti dal servizio postale universale nell'anno solare 2013;
- n. che le prestazioni di cui alla predetta esecuzione immediata sono disciplinate agli articoli 3 e 4 del Capitolato tecnico allegato alla delibera n. 196/13/CONS nonché a quanto indicato dalla Società aggiudicataria in sede di offerta tecnica ed offerta economica (che regola la parte economica del regolamento contrattuale);
- o. che l'Aggiudicatario IZI S.p.A. ha espressamente accettato, con nota trasmessa in pari data, di dare immediatamente corso alle prestazioni;
- p. che l'Autorità ha svolto tutte le verifiche richieste dalla legge per la stipula del Contratto, che hanno dato esito negativo, ad eccezione dei controlli in materia di normativa antimafia che sono tutt'ora in corso;
- q. che, ove tali controlli facessero emergere una causa impeditiva della stipula del Contratto, l'Autorità si avvarrà della facoltà di risoluzione *ex lege* del Contratto;

Tutto ciò premesso, in Roma, il giorno 24 settembre 2013, alle ore 11, le parti come sopra identificate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, con particolare riferimento a tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute negli atti allegati alla delibera n. 196/13/CONS del 28 febbraio 2013, nonché le dichiarazioni del legale rappresentante della Società, ivi compresa l'offerta oggetto di valutazione, agli atti dell'Autorità, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, la cui esecuzione è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2001/18/CE*" (d'ora in poi "*D. Lgs. n. 163/2006*", "*Codice dei contratti*" o "*Codice*");
 - b) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
 - c) dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*";
 - d) dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e dei contratti della pubblica amministrazione;
 - e) dal regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità approvato con delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 2. Oggetto del Contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura del monitoraggio della qualità del servizio postale universale per il triennio 1° luglio 2013 – 30 giugno 2016, come previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dall'art. 5 del Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane per il triennio 2009-2011 e, ove previsto, nel Contratto di programma per il triennio successivo.
2. L'attività richiesta prevede le seguenti attività:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. verifica del tempo di recapito del servizio di posta non massiva, come precisato al successivo Articolo 3;
 - b. verifica del rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre), come precisato al successivo Articolo 4.
3. Per entrambe le attività, la metodologia di riferimento per l'attività di monitoraggio si basa sulla normativa tecnica europea EN 13850, avente ad oggetto "*Postal services – Quality of service – Measurement of the transit time of end-to-end services for single piece priority mail and first class mail*", nella versione aggiornata. In caso di introduzione di nuove normative tecniche, l'Aggiudicatario provvede ad adeguare la metodologia di riferimento per l'attività di monitoraggio.
 4. L'Aggiudicatario è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 dovrà essere certificata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO 17000. L'eventuale perdita della certificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità e potrà costituire motivo di risoluzione del Contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 3. La verifica del tempo di recapito del servizio di posta non massiva

1. Al fine di espletare l'attività di monitoraggio il territorio nazionale dovrà essere suddiviso in un numero di tratte pari a 893. Le località sede di rilevazione sono 206. L'Autorità si riserva la facoltà di sostituire le tratte entro un massimo del 15% in ciascun anno.
2. I valori da attribuire ad ogni tratta, derivanti da studi effettuati sui flussi reali di posta, sono comunicati dall'Autorità all'Aggiudicatario. In sede di prima attuazione del presente Contratto si fa riferimento ai valori da ultimo applicati nel corso del precedente contratto. I valori possono essere oggetto di revisione dopo 6 mesi dalla loro prima applicazione.
3. Il sistema di tracciamento prevede un minimo di 100 invii di lettere campione per tratta.
4. L'Aggiudicatario cura la realizzazione di tutte le fasi del progetto consistente nell'elaborazione del piano di lavoro, nella produzione delle lettere, nella loro distribuzione ai collaboratori, nel controllo, nella impostazione, nel ricevimento, nella raccolta ed analisi dei dati, nell'archiviazione.
5. L'unità temporale di rilevazione è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
6. L'attività di impostazione è svolta da persone incaricate secondo piani predisposti dall'Aggiudicatario.

el



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

7. E' previsto un numero di ricevitori non inferiore ad uno ogni 70.000 abitanti; per le località con popolazione inferiore a 70.000 abitanti è considerato comunque un operatore (fonte da utilizzare: ISTAT, Bilancio Demografico e popolazione residente, nella versione più aggiornata). Le persone incaricate della spedizione e del ricevimento degli invii sono scelte dall'Aggiudicatario, che dovrà tenere riservati i nominativi. Qualora tale riservatezza venga meno o uno o più di tali soggetti non risultino idonei a garantire l'indipendenza e la correttezza delle operazioni svolte ovvero la loro conformità a quanto previsto dallo standard di riferimento, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere alla loro sostituzione, dandone comunicazione all'Autorità, ferma restando in capo all'Aggiudicatario ogni ulteriore responsabilità nei confronti di terzi e dell'Autorità stessa.
8. Dovrà essere verificabile se l'oggetto è stato impostato entro l'ora prefissata di raccolta, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità. Le festività ed i giorni comunque non lavorativi non si considerano nel conteggio dei giorni utili per la consegna entro i parametri fissati.
9. Le lettere campione non devono essere riconoscibili. L'Aggiudicatario provvede a rifornirsi dei francobolli occorrenti per le lettere campione e per la corrispondenza attinente alle verifiche, richiedendoli trimestralmente alla società Poste Italiane. Qualora Poste Italiane non riscontri tempestivamente la richiesta, il rifornimento sarà operato dalla Società che fatturerà la relativa spesa a Poste Italiane. L'Aggiudicatario chiederà il rimborso della spesa sopportata per l'affrancatura degli invii mediante macchina affrancatrice alla società Poste Italiane, presentando regolari fatture.
10. Per tutto quanto non specificamente dettagliato in relazione all'attività di spedizione e raccolta delle lettere campione e alle caratteristiche delle stesse, si rinvia a quanto descritto negli standard di riferimento contenuti nella normativa tecnica europea di cui all'Articolo 2, comma 3, del presente Contratto.
11. L'Aggiudicatario fornisce all'Autorità, per ciascun anno, n. 12 rapporti mensili, due rapporti semestrali, un rapporto annuale. I rapporti mensili pervengono all'Autorità entro il termine del mese solare successivo a quello cui si riferisce la rilevazione; quelli semestrali e quello annuale entro il termine del secondo mese solare successivo alla scadenza del periodo di riferimento. Qualora, in casi eccezionali, l'Aggiudicatario avanzi motivata richiesta di proroghe relative alla consegna dei rapporti, l'Autorità ha facoltà di concederle, verificata la sussistenza di ragioni oggettive o comunque non imputabili al contraente, ferma restando la regolare effettuazione delle attività di spedizione e ricezione delle lettere test. Nel caso in cui la richiesta di proroga venga respinta, dall'Autorità, in caso di ritardo si applicano le previste penali.
12. Ciascun rapporto è inviato in formato elettronico tramite l'utilizzo della posta certificata agcom@cert.agcom.it ed è inviato, contestualmente, anche alla mail



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disp@agcom.it. I prospetti con l'elaborazione dei dati rilevati sono forniti in formato.XML.

13. I rapporti mensili contengono i risultati della rilevazione nel mese di riferimento opportunamente elaborati e quelli cumulati dall'inizio dell'anno solare nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte, sulle caratteristiche della rilevazione e sulle eventuali criticità riscontrate. In particolare dovranno essere evidenziati eventuali scostamenti rispetto ai parametri di qualità. I rapporti semestrali e quello annuale sono redatti in conformità con quanto stabilito nella normativa tecnica europea sopra menzionata ed includono una analisi relativa ai risultati totali della rilevazione e al rispetto da parte di Poste Italiane degli obiettivi di qualità stabiliti nella normativa vigente.
14. Tutti i rapporti indicano, oltre agli standard normativamente previsti, il numero medio dei giorni occorrenti per il recapito dell'intero campione e la percentuale di lettere-test recapitate da j+1 a j+10. Nel rapporto sono, inoltre, riportati la percentuale entro lo standard prefissato per il relativo periodo nonché il numero delle lettere test valide, come da schema successivamente concordato con l'aggiudicataria.
15. I dati relativi alle prestazioni di Poste Italiane e agli eventuali scostamenti dagli standard fissati saranno pubblicati dall'Autorità secondo modalità dalla stessa stabilite.
16. Gli obiettivi di qualità sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento dell'inizio dell'attività di monitoraggio e da quella eventualmente sopravvenuta. L'Autorità comunicherà all'Aggiudicatario, ove ciò sia richiesto, i riferimenti dei provvedimenti in cui essi sono pubblicati. Nel caso di successive revisioni degli obiettivi di qualità, la società aggiudicataria sarà messa tempestivamente al corrente delle modifiche e dovrà conseguentemente adeguare l'attività di monitoraggio.
17. I rappresentanti dell'Autorità all'uopo designati avranno libero accesso alla predetta documentazione.
18. Il cambiamento delle tratte, nonché l'eventuale redistribuzione del numero delle lettere-test per tratta, entro il limite del 15%, non determinano modifica delle condizioni contrattuali, ferme restando le assunzioni statistiche di accuratezza e precisione sopra indicate ed il numero complessivo delle tratte.
19. L'Aggiudicatario sarà tenuto a fornire all'Autorità i chiarimenti nonché la documentazione relativa all'attività oggetto dell'appalto.
20. Ulteriori specificazioni circa le modalità delle prestazioni (ad esempio: tratte, formato degli invii, concentrazione massima delle lettere campione, indirizzi a mano e a macchina, affrancatura a macchina o in francobolli) saranno indicate dall'Autorità secondo modalità concordate con l'Aggiudicatario.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 4. Il monitoraggio sul rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo

1. Fatti salvi successivi interventi regolatori dell'Autorità, l'attività di monitoraggio oggetto di appalto si baserà sugli standard minimi di servizio attualmente stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Ministro per le Comunicazioni 28 giugno 2007, alla luce delle rimodulazioni indicate dal fornitore del servizio universale nel Piano delle aperture estive, giornaliere ed orarie, degli uffici postali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell'Autorità n. 293/13/CONS, del 16 aprile 2013, recante "*Definizione dello standard concernente la prevalente vocazione turistica ai fini della rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo estivo*". Il sistema di monitoraggio sarà implementato attraverso la realizzazione di rilevazioni su un campione estratto dall'insieme degli uffici postali situati in comuni con popolazione uguale o inferiore a 5000 abitanti.
2. I sopra citati standard potranno essere oggetto di modifica a seguito dell'adozione da parte dell'Autorità di idonee misure regolamentari. La revisione dei predetti standard, ai quali l'aggiudicatario dovrà tempestivamente adeguarsi, non determina la modifica delle condizioni contrattuali.
3. La modalità di rilevazione è di tipo "osservazionale": per ogni ufficio postale sottoposto a rilevazione, i rilevatori impiegati nell'indagine provvederanno ad osservare e registrare il rispetto degli standard minimi di qualità, sulla base di una programmazione delle rilevazioni previamente comunicata all'Autorità. In termini generali, la tecnica consiste nel realizzare una serie di osservazioni del servizio postale nel periodo temporale previsto dal citato Decreto del 28 giugno 2007 (15 giugno – 15 settembre) di ciascun anno; le rilevazioni sono realizzate da personale appositamente addestrato che, in veste di cliente, sperimenta concretamente il servizio verificando il rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale sopramenzionato. L'universo di riferimento è costituito dagli uffici postali localizzati nei comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.
4. La scelta del piano di campionamento è finalizzata ad individuare un campione di uffici postali che sia rappresentativo della popolazione di riferimento.
5. Durante la vigenza del Contratto l'elenco relativo all'universo di riferimento sarà fornito dalla Amministrazione aggiudicatrice.
6. Il campione di uffici postali dovrà avere una numerosità non inferiore a 1000 unità, distribuiti sull'intero territorio nazionale e stratificati proporzionalmente per regioni e province. Le rilevazioni saranno realizzate a partire dal 15 giugno e si concluderanno il 15 settembre di ciascun anno e saranno realizzate durante un generico giorno feriale.
7. I risultati del monitoraggio del piano di rimodulazione dovranno essere presentati in un rapporto, che dovrà essere consegnato entro il 15 di ottobre di ciascun anno di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

vigenza del Contratto. Ciascun rapporto dovrà pervenire in copia cartacea nonché in formato elettronico.

8. Dovrà essere realizzato un *dataset* (es: foglio elettronico in formato XML), contenente tutte le informazioni raccolte tramite il monitoraggio del Piano di rimodulazione delle aperture e che consenta di estrarre i dati e di poterli elaborarli elettronicamente. Il *dataset* dovrà contenere i dati riguardanti:
 - a. il numero e l'indicazione degli uffici postali che hanno adottato una rimodulazione delle aperture estive, giornaliera ed orarie;
 - b. il numero e l'indicazione degli uffici postali che non rispettano gli standard minimi di servizio fissati in caso di rimodulazione delle aperture estive;
 - c. le caratteristiche del servizio erogato dagli uffici postali (giorni ed orari di apertura).

Articolo 5. Corrispettivo.

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alla Società è dovuto a titolo di corrispettivo l'importo complessivo di euro 1.252.317,60 (unmilione duecentocinquantaquattromilaottocentosedici/60), così dettagliato:
 - a. per le attività di cui all'Articolo 3 (*“La verifica del tempo di recapito del servizio di posta non massiva”*): euro 996.501,60 (novecentonovantaseimilacinquecentouno/60);
 - b. per le attività di cui all'Articolo 4 (*“Il monitoraggio sul rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliera ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo”*): euro 255.816,00 (duecentocinquantaquattromilaottocentosedici/00).
2. L'importo complessivo di cui al precedente comma è comprensivo delle spese per la sicurezza aziendale pari ad euro 18.784,76 (diciottomilasettecentottantaquattro/76), ovvero l'1,5% del prezzo offerto al netto dell'IVA.
3. Ove l'Autorità si avvalga della facoltà prevista all'Articolo 6, comma 2, del presente Contratto, la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori due anni sarà eseguita per un importo pari ad euro 834.878,40 (ottocentotrentaquattromilaottocentosedici/40), IVA esclusa.
4. L'Autorità vigilerà, nel corso dell'esecuzione del Contratto, affinché l'Appaltatore applichi nei confronti degli operatori economici il prezzo indicato nell'offerta economica per il versamento dei contributi. Ove fossero applicate condizioni diverse, l'Autorità si riserva di intraprendere le necessarie iniziative di vigilanza proprie dell'Amministrazione, nonché di risolvere unilateralmente il Contratto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 6. Durata del Contratto

1. La validità del Contratto decorre dal 3 luglio 2013, data in cui il Direttore del Servizio Affari generali e contratti, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, ha richiesto alla Società l'inizio immediato delle prestazioni contrattuali. Il Contratto ha una durata iniziale pari a 36 mesi a decorrere dal 3 luglio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 (richiamato dall'articolo 1, comma 8, del Disciplinare di gara), l'Autorità si riserva di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati alla Società, per ulteriori 2 anni, agli stessi termini e condizioni.
3. Al termine della scadenza contrattuale, l'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario all'ingresso a regime dell'eventuale nuovo servizio, impegnandosi a mantenere inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i livelli di servizio offerti.
4. Ferma restando, in sede di prima esecuzione, la pianificazione prevista in attuazione del precedente contratto, entro 30 giorni dalla data della stipula del presente Contratto, il soggetto Aggiudicatario dovrà sottoporre all'approvazione dell'Autorità una proposta di pianificazione delle attività da svolgere, riguardante le seguenti prestazioni:
 - a. Verifica del tempo di recapito del corriere di posta non massiva (ex prioritaria), come definito all'Articolo 3;
 - b. Verifica del rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo (15 giugno – 15 settembre), come definito all'Articolo 4.

Articolo 7. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.
2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

3. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto per colpa. In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 8. Responsabilità ed oneri dell'Aggiudicatario

1. Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna a:
 - a. usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte quelle circostanze e quei fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
 - b. mantenere la disponibilità, per l'intera durata del Contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
 - c. versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'Aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente Contratto;
 - d. assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori (vedi Articolo 10);
 - e. mantenere l'Autorità estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente Contratto o per inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. A tale scopo, l'Aggiudicatario deve provvedere:
 - i. ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi (vedi Articolo 9);
 - ii. all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio stesso. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al citato responsabile dell'Autorità e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 15 giorni lavorativi dalla stessa;

iii. a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;

iv. all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;

v. a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati.

2. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del rapporto contrattuale, oltre a condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti di gara. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto.
6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 9. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga a:
 - a. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- b. applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
 - c. fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 4, comma 2, e 6 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
 3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
 4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del Contratto. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

el



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 10. Responsabilità per infortuni e danni

1. L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato all'Autorità, agli operatori economici e alle stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio, oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici.
2. L'Appaltatore ha all'uopo depositato specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro pari ad euro 258.300,00 (duecentocinquantottomilatrecento/00) e valida fino alla scadenza contrattuale. L'Appaltatore si impegna a rinnovare annualmente la polizza fino alla scadenza del Contratto.
3. La validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. La polizza di cui sopra sarà svincolata unitamente al deposito cauzionale definitivo di cui all'Articolo 13.

Articolo 11. Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, esegue in proprio tutte le attività oggetto delle prestazioni. Eventuali violazioni costituiscono motivo di risoluzione del Contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Articolo 12. Verifica di esecuzione delle attività

1. Eventuali criticità nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, come descritte all'Articolo 3 ed all'Articolo 4, potranno formare oggetto di appositi verbali che saranno redatti dall'incaricato dell'Autorità in contraddittorio con l'Aggiudicatario.
2. Il verbale potrà contenere l'indicazione degli eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni stesse rispetto ai termini prestabiliti. La mancata osservanza dei termini



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- previsti comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14, comma 1, lett. b).
3. L'Autorità potrà procedere in qualunque momento a verifiche sul corretto svolgimento dell'attività oggetto di appalto, nonché a verifiche sui risultati comunicati e sulle modalità procedurali.
 4. In caso di eventuali irregolarità, l'Autorità potrà richiedere e l'Appaltatore dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrate, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14, comma, 1, lett. d), salva comunque la possibilità di cui all'Articolo 18.
 5. Il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità, su richiesta, la documentazione e il personale necessari ai fini di dette verifiche.

Articolo 13. Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di euro 341.882,70 (trecentoquarantunomilaottocentottantadue/70), resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, in favore dell'Autorità.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del Contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Autorità qualora, in fase di esecuzione del Contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L'Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente Contratto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 14. Penali

1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 16, Articolo 17 ed Articolo 18 del presente Contratto, si procederà all'applicazione delle penali al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a. qualora il soggetto Aggiudicatario non presenti, nel termine previsto dall'Articolo 6, comma 4, del presente Contratto, la progettazione delle attività descritte all'Articolo 3 ed Articolo 4, si applicherà una penale di euro 10.000,00;
 - b. nel caso in cui l'Aggiudicatario non partecipi, nelle date previste, alle riunioni programmate per le verifiche di cui all'Articolo 12 del presente Contratto, verrà applicata una penale di euro 5.000,00 per ognuna delle riunioni;
 - c. ove l'espletamento delle attività previste in Contratto non avvenga nei tempi fissati all'Articolo 3 ed all'Articolo 4 del presente Contratto, si applicherà una penale di euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo fino alla data del verbale di regolare esecuzione;
 - d. qualora l'esercizio delle attività di cui all'Articolo 3 ed all'Articolo 4 del presente Contratto evidenzii irregolarità formali o erroneità nel calcolo delle medie di modesta entità si applicherà una penale da euro 500,00 a 10.000,00 euro.

Articolo 15. Modalità di liquidazione delle penali

1. L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza e/o dell'errore a mezzo Pec.
2. L'aggiudicataria, nei 3 giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Trascorso tale termine senza che l'Aggiudicatario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui le giustificazioni non siano accoglibili ovvero ove venga riscontrata l'esistenza della violazione contrattuale, si provvederà all'applicazione della penale.
3. Le penali a carico del soggetto Aggiudicatario verranno trattenute, all'atto dei pagamenti ad esso spettanti, dalla società Poste italiane obbligata ai pagamenti stessi, su indicazione dell'Autorità, oppure incamerate a valere sul deposito cauzionale definitivo. In tale ultima ipotesi l'Aggiudicatario sarà tenuto a provvedere alla reintegrazione della cauzione entro 15 giorni.
4. L'applicazione della sanzioni non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell'appalto.
5. Se la Società sarà sottoposta al pagamento di 3 penali, nel corso di un anno, il Contratto si intenderà risolto ed aggiudicato alla seconda in graduatoria.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. L'ammontare delle penali, che in ogni caso non può superare il 10% dell'ammontare complessivo del Contratto, sarà ritenuto dalle somme dovute all'Aggiudicatario ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
7. La società Poste Italiane provvederà poi all'accredito a favore dell'Autorità delle somme trattenute a titolo di penale, con le modalità concordate con la stessa Amministrazione.

Articolo 16. Recesso

1. La sola Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente Contratto o solo da alcune delle sue prestazioni da in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo Pec. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Autorità.
2. In caso di recesso totale, l'Autorità si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente e quanto segue:
 - a. prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
 - b. spese sostenute dall'Appaltatore.
3. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 17. Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del Codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Autorità ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica l'art. 135 del D. Lgs. 163/2006.
2. In adempimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011, l'Autorità può recedere dal presente Contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D. Lgs.
3. In ogni caso, l'Autorità può recedere dal Contratto qualora sia accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Autorità che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 15 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite Pec.
5. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

Articolo 18. Risoluzione

1. L'Autorità si riserva il diritto di considerare il Contratto risolto, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nei seguenti casi:
 - a. ove l'importo delle penali applicabili di cui all'Articolo 14 superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA;
 - b. nel caso si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento anche parziale, con riferimento ai tempi previsti e alle caratteristiche richieste, degli scopi essenziali connessi al Contratto stesso. In tal caso, l'Autorità avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva ex Articolo 13.
2. Sono, inoltre, previste le seguenti ipotesi di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo Pec, nei seguenti casi:
 - a. perdita della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie *UNI CEI ISO 9000*, certificata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie *UNI CEI EN 45000* e della serie *UNI CEI EN ISO 17000* (Articolo 2, comma 4);
 - b. sospensione delle prestazioni (Articolo 7, comma 3);
 - c. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive (Articolo 9, comma 3);
 - d. mancata costituzione della copertura assicurativa per infortuni e danni (Articolo 10);
 - e. subappalto delle lavorazioni (Articolo 11);
 - f. irregolarità e difformità nell'esecuzione del Contratto (Articolo 7, Articolo 12, comma 4), in particolare nel caso in cui:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i. le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
 - ii. nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel Contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici connessi al Contratto stesso;
 - iii. si siano verificate frodi e negligenze in genere;
 - g. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità (Articolo 13, comma 2);
 - h. applicazione di tre penali nel corso di un anno solare (Articolo 15);
 - i. cessione del Contratto (Articolo 19, comma 1);
 - j. cessione del credito al di fuori delle ipotesi previste (Articolo 19, comma 3);
 - k. violazione delle norme in materia di protezione di brevetti industriali e diritti d'autore (Articolo 21);
 - l. violazione del divieto di comunicazione e/o trasmissione della documentazione a terzi (Articolo 22, comma 2);
 - m. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento (Articolo 23, comma 6);
 - n. violazione degli obblighi di riservatezza (Articolo 24, comma 2);
 - o. violazione delle disposizioni ai sensi D. Lgs. n. 159/2011, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*".
3. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
 4. Oltre che negli altri casi previsti dal presente Contratto, la risoluzione e la revoca dell'aggiudicazione potranno essere richieste dall'Amministrazione in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione dell'attività, di fallimento, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa stessa. Resterà salva, inoltre, la possibilità per l'Amministrazione di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 19. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto alla Società di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006, il presente Contratto, a pena di risoluzione di diritto dello stesso. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.
 2. La Società può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
 3. La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 4981785B06 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.
- E' fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Articolo 20. Quinto d'obbligo e varianti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Autorità potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, la Società non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. L'Autorità potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'Articolo 5 agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, la Società non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

2. L'Autorità, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5% dell'importo di cui all'Articolo 5 del presente Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5% in meno del corrispettivo complessivo del presente Contratto, la Società non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
3. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 21. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell'Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, la Società manleverà e terrà indenne l'Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Autorità. L'Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Autorità riconosce alla Società la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Autorità. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Società ottenga il consenso alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 22. Proprietà dello studio sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Aggiudicatario in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. La Società si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Aggiudicatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

Articolo 23. Fatturazione e pagamenti

1. Al pagamento delle prestazioni in Contratto a favore del soggetto Aggiudicatario provvede la società Poste Italiane S.p.A.
2. Le fatture, da emettere ogni 6 mesi in concomitanza con i rapporti semestrali, contengono, oltre all'importo relativo ed all'ammontare dell'IVA, anche il codice fiscale dell'Aggiudicatario, il codice CIG, gli estremi del Contratto e la causale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Le fatture sono intestate a Poste Italiane e sono contestualmente inviate anche all'Autorità, via Pec a fatture@cert.agcom.it. Ove l'Autorità non comunichi osservazioni o eccepisca inadempimenti a carico dell'Appaltatore nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse, la società Poste Italiane sarà autorizzata ad eseguire il pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, Poste Italiane S.p.A. provvede a pagare le fatture entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte di IZI S.p.A..
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore, questi indica con apposita voce da riportare in fattura un importo pari allo 0,50 per cento dell'importo totale della fattura, che Poste Italiane tratterrà a titolo di ritenuta. La predetta ritenuta è svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) ed alle singole attività descritte dall'articolo 3 e 4 del presente Contratto.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.
7. Ai fini dell'adempimento delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Società:
 - a. segnala che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con l'Autorità e con Poste Italiane S.p.A. (presenti e futuri), si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – dei conti correnti dedicati sotto specificati, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.
 - b. dichiara di assumere, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con l'Autorità e con Poste Italiane S.p.A. (presenti e futuri), tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
 - c. comunica (ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) i seguenti dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto/agli appalti/commesse pubbliche: Unipol Banca – Filiale Roma, via Messina - Codice IBAN: IT98J0312705011000000001736.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione ed a Poste Italiane S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 24. Obblighi di riservatezza

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Autorità e, in ogni caso, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità. La Società potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

Articolo 25. Trattamento dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, in forma orale, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. L'Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

citato D. Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. La Società si obbliga a:

- a. curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi – oltre al Codice privacy – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- b. eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- c. attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli “*Incaricati del trattamento*” ed organizzarli nei loro compiti;
- d. verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- e. implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (come integrato con le precisazioni del Garante del 10 dicembre 2009) sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Articolo 26. Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 27. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge ed ai regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Articolo 28. Direttore dell'esecuzione

1. Il Direttore dell'esecuzione, nominato ai sensi dell'articolo 300, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, è Claudio Lorenzi, Direttore della Direzione Servizi postali dell'Autorità.
2. Il Responsabile del servizio per la società IZI S.p.A. è il dott. Giacomo Spaini. Il Responsabile del servizio interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del Contratto.

Articolo 29. Effetti della sottoscrizione

1. Le parti si danno atto, con la firma del presente Contratto, di approvare ed accettare tutte le condizioni, obblighi e patti in esso.
2. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, sono specificamente approvate le clausole di cui a:
 - a. Articolo 6, comma 2 (*"Durata del Contratto"*);
 - b. Articolo 7, commi 2 e 4 (*"Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni"*);
 - c. Articolo 8, comma 3 (*"Responsabilità ed oneri dell'Aggiudicatario"*);
 - d. Articolo 10, comma 1 (*"Responsabilità per infortuni e danni"*);
 - e. Articolo 11 (*"Subappalto"*);
 - f. Articolo 12 (*"Verifica di esecuzione delle attività"*);
 - g. Articolo 13 (*"Cauzione definitiva"*);
 - h. Articolo 14 (*"Penali"*);
 - i. Articolo 15 (*"Modalità di liquidazione delle penali"*);
 - j. Articolo 16 (*"Recesso"*);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- k. Articolo 17, (“*Recesso per giusta causa*”);
- l. Articolo 18 (“*Risoluzione*”);
- m. Articolo 19 (“*Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito*”);
- n. Articolo 20 (“*Quinto d’obbligo e varianti*”);
- o. Articolo 21 (“*Brevetti industriali e diritti d’autore*”);
- p. Articolo 22 (“*Proprietà dello studio sviluppato e dei prodotti in genere*”)

Per l’Autorità

**(Il Direttore *ad interim* del Servizio
Affari generali e contratti)**

Giulietta Gamba

Per la Società IZI S.p.A.

(L’Amministratore Delegato)

Giacomo Spaini

IZI S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Giacomo SPAINI)

Il presente Contratto è redatto in duplice originale, di cui uno consegnato alla Società ed uno acquisito al protocollo generale dell’Autorità e tenuto agli atti del Servizio Affari generali e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 24 settembre 2013

Per l’Autorità

**(Il Direttore *ad interim* del Servizio
Affari generali e contratti)**

Giulietta Gamba

Per la Società IZI S.p.A.

(L’Amministratore Delegato)

Giacomo Spaini

IZI S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Dott. Giacomo SPAINI)